



Il trasporto degli animali



La dinamicità della vita moderna e la conseguente esigenza di frequenti spostamenti in automobile rendono necessario un approfondimento circa la normativa che disciplina le modalità del trasporto degli animali. Sempre più spesso, infatti, cani e gatti trascorrono parte della giornata al nostro fianco, mentre attraversiamo le strade intasate delle nostre città. I continui inasprimenti dell'entità delle sanzioni amministrative ed il deterrente della decurtazione dei punti dalla patente, oltre alle normali regole di prudenza, richiedono una particolare cautela ed una conoscenza approfondita delle regole.

L'intera materia è disciplinata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e dalle successive modifiche ed integrazioni. L'articolo 169, in particolare, è intitolato al "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore". Al comma 1, detto articolo riporta "In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida". Questo dunque il comma fondamentale che racchiude in sé la ratio della legge, ossia il principio attorno al quale sono venute costituendosi le successive disposizioni. La ragione, dunque, in vista della quale sono previste alcune limitazioni al trasporto di animali, sono per l'appunto da riconnettersi al

pericolo che il conducente di un autoveicolo venga distratto dalla presenza di un animale troppo vivace che ne metta a repentaglio l'incolumità. È da considerarsi ammissibile il trasporto di un solo animale, anche se sprovvisto di particolari strumenti atti ad isolarlo, purché si pongano in essere tutti i necessari accorgimenti finalizzati a limitare il disturbo che questo può arrecare al conducente del veicolo. La difficoltà di gestire un numero di animali superiore al singolo individuo, ha indotto il legislatore a prevedere, in questo caso, una serie di regole più stringenti e più dettagliatamente enunciate. Al comma 6, infatti, il nominato art. 169 (D.Lgs 285/92) dice: "(...) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di animali domestici, anche in numero superiore ad uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore del posto guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.". Ricapitolando, la regola è questa: in ogni caso, l'automobilista che porta con sé i propri animali da compagnia deve porre in essere tutti i necessari accorgimenti affinché i compagni di viaggio non divengano un pericolo per lui e per gli altri. Il legislatore ha ritenuto che, qualora l'animale trasportato sia uno solo, questo possa essere gestito indipendentemente dall'impiego di presidi particolari, purché, ribadiamo, non sia posto in condizione di disturbare chi guida. Al contrario, nell'ipotesi in cui gli animali siano più d'uno, si rende necessario l'uso di strumenti di sicurezza, quali gabbie, divisori, trasportini (AVIOR), o collari collegabili al gancio della cintura di sicurezza, utilissimi anche nel caso in cui il cane sia uno solo (DOG CONTROL). È evidente che le norme sopra citate sono finalizzate a tutelare il guidatore, oltre che gli altri automobilisti ed i pedoni che si incontrano lungo il tragitto. L'applicazione di dette norme, d'altra parte, rappresenta anche un'importante protezione per gli stessi animali, i quali, se alloggiati in maniera corretta non corrono il rischio di riportare ferite o lesioni in caso d'incidente o frenata brusca.

AVIOR



DOG CONTROL

